



Costituzionalismo.it

Fascicolo 1 | 2025

La guerra di sterminio di Ishval
in *Fullmetal Alchemist*
come specchio del labile confine
tra genocidio e guerra

di Ilaria Infante

EDITORIALE SCIENTIFICA

LA GUERRA DI STERMINIO DI ISHVAL IN *FULLMETAL ALCHEMIST* COME SPECCHIO DEL LABILE CONFINE TRA GENOCIDIO E GUERRA*

di *Ilaria Infante*

Assegnista di ricerca in Diritto internazionale
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

SOMMARIO: 1. *FULLMETAL ALCHEMIST: BROTHERHOOD* E IL PRINCIPIO DELLO “SCAMBIO EQUIVALENTE”; 2. LA GUERRA DI STERMINIO DI ISHVAL COME ESEMPIO DI POTENZIALE GENOCIDIO; 3. IL RAPPORTO TRA GENOCIDIO E GUERRA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE; 4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE CON UNO SPUNTO SUL POST-CONFLITTO.

1. *Fullmetal Alchemist: Brotherhood* e il principio dello “scambio equivalente”

Fullmetal Alchemist: Brotherhood è una serie anime giapponese di 64 episodi, trasmessa in Italia tra il 2009 e il 2010, adattamento animato di *Fullmetal Alchemist*, popolare manga di Hiromu Arakawa, pubblicato in Giappone tra il 2001 e il 2010 e tradotto in diverse lingue. *Brotherhood*, in realtà, è il secondo adattamento di *Fullmetal Alchemist* ed è quello che, tra i due, segue più fedelmente la trama dell’opera originale, ambientata nello Stato fittizio di Amestris – vagamente simile ad un paese europeo dell’inizio del XX secolo – in cui l’alchimia, intesa come «la scienza della comprensione, della scomposizione e della ricomposizione della struttura della materia»¹, regna sovrana.

La storia segue le vicende di due giovani alchimisti, i fratelli Edward e Alphonse Elric, i quali, nel tentativo di riportare in vita la madre, violano il principale tabù dell’alchimia, compiendo una trasmutazione umana.

* Il presente contributo rientra nell’ambito delle attività di ricerca del progetto “RapPresent - Report on the Present. The State of Law and Democracy in the Contemporary World through Audiovisual Representations”, finanziato dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

¹ *Fullmetal Alchemist: Brotherhood*, ep. 2, *Il giorno dell’inizio*.

Questa pratica è assolutamente vietata agli alchimisti poiché non è possibile creare qualcosa dal nulla, dato che l'alchimia si fonda sul principio dello "scambio equivalente", in base al quale «se si desidera ottenere qualcosa bisogna dare in cambio qualcos'altro che abbia il medesimo valore»². Per aver violato tale tabù, il maggiore dei due fratelli (Edward, "l'Alchimista d'Acciaio", che dà il nome all'opera) viene privato di una gamba e di un braccio, mentre il minore dell'intero corpo, sostituiti rispettivamente con delle *automail* (protesi meccaniche) e con un'armatura.

Per questo motivo, i due protagonisti intraprendono un viaggio alla ricerca della mitica "pietra filosofale", che permetterebbe loro di recuperare i loro corpi. Lungo il cammino, però, si scontrano più di una volta con i principali antagonisti della serie, i cosiddetti Homunculus, un gruppo di esseri immortali creati mediante l'alchimia. Scopo di questi ultimi è creare una pietra filosofale, per ottenere la quale sono pronti a sacrificare l'intera popolazione di Amestris: infatti, nel mondo di *Fullmetal Alchemist*, le vite umane rappresentano uno degli elementi essenziali per la creazione della pietra. Il piano malvagio ordito dagli Homunculus ha fatto sì che Amestris diventasse una dittatura militare – in cui il Capo di Stato è il "Comandante Supremo" dell'esercito (chiamato non a caso *Führer* nella traduzione inglese) – e che il paese, fin dalla sua origine, fosse costantemente in guerra con i territori confinanti. La guerra permanente, con il suo pesante fardello di sangue, permette, infatti, di ricavare materiale per la creazione della pietra filosofale.

Proprio attorno ad uno di questi conflitti ruota una delle principali sottotrame della storia, quella relativa alla cosiddetta "guerra di sterminio di Ishval", a cui *Fullmetal Alchemist: Brotherhood* dedica l'intero episodio 30³. La vicenda presenta caratteri che, dal punto di vista del diritto internazionale, permettono di parlare di genocidio; essa diventa così lo spunto per affrontare il tema del difficile confine tra genocidio e guerra.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, ep. 30, *La guerra di sterminio ad Ishval*.

2. La guerra di sterminio di Ishval come esempio di potenziale genocidio

«Ishval è una terra arida, una distesa di pietre e sabbia»⁴. Inizia così il flashback della guerra di Ishval, affidato ai ricordi di una delle principali comprimarie della serie, la tenente Riza Hawkeye, che aveva partecipato al conflitto come cecchino e alla quale, nel presente dell'episodio, Edward, troppo giovane all'epoca dei fatti, chiede di raccontare cosa accadde veramente.

Ishval era stata annessa da Amestris, divenendo così una regione nell'area sud-orientale del paese, al confine con la vasta area desertica che separava Amestris dall'Impero di Xing. Tuttavia, la regione era popolata esclusivamente da ishvaliani, un gruppo etnico-religioso che si distingueva dagli abitanti di Amestris per gli specifici tratti fisici (come la carnagione più scura, i capelli bianco-argento e gli occhi rossi) e per le credenze religiose (in particolare il completo rifiuto dell'alchimia, considerata dagli ishvaliani come blasfema). A causa di queste distinzioni così nette, la tensione tra le due popolazioni era altissima, al punto che era stato facile per gli Homunculus sfruttarla per orchestrare lo scoppio di rivolte e sommosse: uno di loro, travestito da soldato amestriano, aveva ucciso deliberatamente una bambina ishvaliana, dando così inizio a una vera e propria guerra tra l'esercito di Amestris e i ribelli ishvaliani.

Per sette lunghi anni aveva imperversato una guerra civile, la cui «fine venne siglata da un semplice documento di una pagina: Ordine del Comandante Supremo no. 3066»⁵, con il quale il Comandante Supremo King Bradley (anche lui un membro degli Homunculus sotto copertura) aveva ordinato l'invio in prima linea sul campo di battaglia dei cosiddetti Alchimisti di Stato (alchimisti che ottengono una specifica certificazione e diventano membri dell'esercito) con l'ordine specifico di uccidere ogni ishvaliano rimasto.

Quel semplice pezzo di carta segnava, così, l'inizio della “guerra di sterminio di Ishval”, che aveva provocato un massiccio spargimento di sangue di civili e spinto alla diaspora i pochi ishvaliani sopravvissuti, costretti a vivere in ghetti sparsi nella nazione o nel deserto confinante.

Le parole di Hawkeye, che non solleva quasi mai lo sguardo du-

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

rante il racconto, come se avesse gli occhi fissi sui ricordi (mentre al contrario il volto di Edward che la ascolta si fa sempre più sconvolto), sono accompagnate da scene passate di morte e devastazione: «l'aria era piena di odore di morte e di polvere da sparo, la sabbia era rossa, intrisa di sangue»⁶ e «il rapporto di causa-effetto era evidente nel caso dei tiratori scelti e degli Alchimisti di Stato»⁷. Nell'episodio si susseguono scene della stessa Hawkeye che colpisce a morte un ishvaliano dall'alto della torre dei cecchini e dei vari Alchimisti di Stato che – ciascuno con le proprie specifiche abilità alchemiche – riescono a distruggere interi distretti in un colpo solo.

Tra questi ultimi vi è Roy Mustang, il principale coprotagonista di *Fullmetal Alchemist*, colonnello dell'esercito di Amestris, noto come «l'Eroe di Ishval» a causa del potere letale della sua Alchimia di Fuoco, in grado di uccidere migliaia di civili con un semplice schiocco delle sue dita.

Ed è proprio a lui che Hawkeye, sconvolta dagli orrori della guerra, chiede «Perché i soldati uccidono i civili mentre dovrebbero proteggerli?»⁸.

Volendo dare una risposta a questa domanda dal punto di vista del diritto internazionale, si potrebbe sostenere che il motivo risiede nel fatto che nel contesto del conflitto di Ishval, almeno a partire dall'emanazione dell'ordine esecutivo, si sia verificato un genocidio. Invero, in situazioni di guerra, la commissione di atti di violenza contro un particolare gruppo può rendere più difficile la distinzione tra genocidio e altri crimini internazionali; tuttavia, nel caso di specie, quando il decreto ha ordinato lo sterminio di tutti gli ishvaliani, l'esercito di Amestris ha commesso un genocidio contro il popolo di Ishval, poiché tutti i requisiti previsti dall'articolo II della Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio⁹ risultano soddisfatti. Sulla base di tale definizione per genocidio si intende, infatti, un elenco specifico di atti «commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale»¹⁰.

Per quanto riguarda i gruppi protetti, contenuti nell'elenco esausti-

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Nazioni Unite, Assemblea generale, *Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio*, 9 dicembre 1948, entrata in vigore il 12 gennaio 1951.

¹⁰ *Ibid.*, art. II.

vo dell'articolo II, deve rilevarsi che questi possono talora sovrapporsi, dal momento che, a volte, le vittime possono essere ricomprese in più di una delle quattro categorie indicate.

Per riportare tale concetto al caso di specie si potrebbe affermare agevolmente che gli ishvaliani siano da considerare un gruppo protetto ai sensi dell'articolo II, in quanto rientrano tanto nella definizione di gruppo etnico che in quella di gruppo religioso e, in parte, anche in quella di gruppo razziale. Come chiarito dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda nel caso *Akayesu*¹¹, infatti, un gruppo etnico è quello «whose members share a common [...] culture»¹², un gruppo religioso è quello «whose members share the same religion, denomination or mode of worship»¹³ e un gruppo razziale è «based on the hereditary physical traits often identified with a geographical region, irrespective of linguistic, cultural, national or religious factors»¹⁴.

Il popolo di Ishval è caratterizzato da specifiche caratteristiche fisiche proprie della regione di appartenenza che differenziano gli ishvaliani dal resto della popolazione di Amestris, i cui tratti principali sono la carnagione chiara, i capelli biondi e gli occhi azzurri; non a caso, nel corso dell'episodio, si evidenziano spesso queste differenze, tramite inquadrature ravvicinate che mettono in risalto il colore azzurro degli occhi dei soldati amestriani in marcia per entrare ad Ishval, in contrasto con gli occhi rossi degli ishvaliani. Inoltre, il popolo di Ishval è accomunato anche dalla stessa cultura, da credenze religiose e pratiche di culto comuni, che li distinguono dagli amestriani per la radicale avversione nei confronti dell'alchimia, da essi considerata come una pratica blasfema, contraria ai dettami del loro "Fondatore".

In secondo luogo, le azioni dei soldati di Amestris e, in particolare, quelle degli Alchimisti di Stato integrano l'elemento materiale del crimine di genocidio, ossia l'*actus reus*, inteso come la condotta punibile, costituita dai cinque tipi di atti elencati nell'articolo II¹⁵ della Con-

¹¹ Tribunale penale internazionale per il Ruanda (TPIR), *The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, Trial Chamber I, ICTR-96-4-T, sent. 2 settembre 1998.

¹² *Ibid.*, par. 513.

¹³ *Ibid.*, par. 515.

¹⁴ *Ibid.*, par. 514.

¹⁵ *Convenzione sul genocidio*, art. II: a) uccisione di membri del gruppo; b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo; c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione

venzione sul genocidio, la cui enumerazione deve essere considerata esaustiva.

Specificatamente, le azioni ricadono nella condotta indicata dalla lettera a) dell'articolo II, che fa riferimento all'uccisione di membri di un gruppo protetto. Sebbene il numero di vittime non sia rilevante, dal momento che astrattamente è sufficiente anche la morte di una sola persona¹⁶ perché ci sia genocidio, è opportuno evidenziare che agli Alchimisti di Stato era stato ordinato di uccidere il maggior numero possibile di ishvaliani, poiché le vite umane erano un elemento essenziale per la creazione della pietra filosofale. Inoltre, come per tutti gli atti di genocidio, l'uccisione dei membri del gruppo protetto deve essere intenzionale, anche se la morte della vittima è la conseguenza di un'altra azione o omissione, in quanto l'autore avrebbe dovuto ragionevolmente prevedere che la morte fosse una conseguenza probabile¹⁷. Tuttavia, come riconosciuto dalla giurisprudenza, non è richiesta la premeditazione¹⁸. Nonostante gli Alchimisti di Stato stessero soltanto eseguendo gli ordini, è innegabile, infatti, che non potevano non prevedere che la morte degli ishvaliani sarebbe stata una conseguenza probabile delle loro azioni. Non a caso, nella scena citata in precedenza, in cui Hawkeye chiede a Mustang le ragioni delle loro condotte, a rispondere in realtà è un altro Alchimista di Stato, che assiste alla conversazione. Si tratta di Kimbley, descritto come l'unico che tra tutti gli alchimisti sembra quasi trovare piacere nella distruzione che provoca, il quale è in realtà forse anche il più realista nel pronunciare le seguenti

fisica, totale o parziale; d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo; e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

¹⁶ Ciò trova conferma negli *Elementi dei crimini* adottati dalla Corte penale internazionale (CPI) che, in relazione all'art. 6 dello *Statuto di Roma* del 17 luglio 1998, per ogni atto di genocidio fanno riferimento a «one or more persons» come destinatari dell'atto. Dello stesso avviso è anche la giurisprudenza in materia come si può vedere, ad esempio, in TPIR: *The Prosecutor v. Juvénal Kajelijeli*, Trial Chamber II, ICTR-98-44A-T, sent. 1° dicembre 2003, par. 813; *The Prosecutor v. Jean de Dieu Kamuhanda*, Trial Chamber II, ICTR-99-54A-T, sent. 22 gennaio 2004, par. 632.

¹⁷ G. METTRAUX, *International Crimes: Law and Practice, Volume I: Genocide*, Oxford, 2019, p. 258.

¹⁸ Si veda ad es., TPIR: *The Prosecutor v. Ignace Bagilishema*, Trial Chamber I, ICTR-95-1A-T, sent. 7 giugno 2001, par. 57-58; *The Prosecutor v. Alfred Musema*, Trial Chamber I, ICTR-96-13-T, sent. 27 gennaio 2000, par. 155; *The Prosecutor v. Laurent Semanza*, Trial Chamber III, ICTR-97-20-T, sent. 15 maggio 2003, par. 319; *Prosecutor v. Akayesu*, Trial Judgement, cit., par. 499-501.

parole: «Perché i soldati uccidono i civili mentre dovrebbero proteggerli? Semplice, perché eseguono gli ordini che hanno ricevuto»¹⁹.

Questo riferimento agli ordini ci permette, infine, di discutere dell'elemento soggettivo del crimine di genocidio. In realtà, tale crimine ha due elementi soggettivi distinti. Il primo è il dolo generico, che riguarda ciascuna delle condotte criminali elencate dall'articolo II, le quali devono essere intenzionali²⁰. Un ulteriore requisito è stato introdotto dall'articolo 30 dello Statuto della Corte penale internazionale (CPI), secondo cui gli elementi materiali di un crimine internazionale devono essere commessi con dolo e consapevolezza²¹. Lo Statuto chiarisce che vi è dolo quando una persona intende adottare uno specifico comportamento criminale e vuole causare una determinata conseguenza o quando è consapevole che tale conseguenza si verificherà nel corso ordinario degli eventi²². Nel caso dell'uccisione di membri di un gruppo protetto, ad esempio, ciò implica che una persona deve voler causare la morte o deve almeno essere consapevole del fatto che la morte sia una possibile conseguenza della sua azione o omissione. Per consapevolezza, invece, si intende la coscienza dell'esistenza di una determinata circostanza o del fatto che tale circostanza avvenga nel corso naturale degli eventi²³.

Oltre a questa intenzione generale, tuttavia, il crimine di genocidio richiede anche un cosiddetto *dolus specialis*, ossia l'intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo protetto, in quanto tale. Tale intento è stato definito come una forma aggravata di dolo, che non richiede espressamente la realizzazione attraverso la condotta materiale, ma che è in ogni caso perseguita dall'autore del reato²⁴.

Il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, ad esempio, nel caso *Akayesu*, ha descritto il *dolus specialis* come «the specific intention, required as a constitutive element of the crime, which demands that the perpetrator clearly seeks to produce the act charged»²⁵. Que-

¹⁹ *Fullmetal Alchemist: Brotherhood*, ep. 30, *La guerra di sterminio ad Ishval*.

²⁰ Ciò trova conferma nella giurisprudenza dei Tribunali penali internazionali *ad hoc* che rifiuta il concetto di negligenza. Si veda, ad es., TPIR, *Prosecutor v. Akayesu*, Trial Judgement, cit., par. 501.

²¹ *Statuto di Roma*, art. 30.

²² *Ibid.*, par. 2, lett. a,b.

²³ *Ibid.*, par. 3.

²⁴ A. CASSESE *et al.*, *Cassese's International Criminal Law*, Oxford, 2013, p. 119.

²⁵ TPIR, *Prosecutor v. Akayesu*, Trial Judgement, cit., par. 498.

sto approccio, conosciuto come *purpose-based approach* e seguito dalla maggior parte dei commentatori²⁶, è stato adottato anche dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) nel caso del “Genocidio in Bosnia” in cui la Corte, facendo riferimento alla giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, ha definito l'intento specifico del genocidio come una «extreme form of wilful and deliberate acts designed to destroy a group or part of a group»²⁷.

A tal proposito, è opportuno specificare che la responsabilità degli Stati per illeciti internazionali è ben diversa dalla responsabilità penale individuale dei singoli autori delle condotte criminali. Tuttavia, in caso di crimini internazionali, i due regimi di responsabilità possono in qualche modo sovrapporsi, dal momento che, pur perseguendo obiettivi differenti, hanno alla base la medesima condotta. Lo scopo principale della responsabilità penale individuale, infatti, è quello di punire gli autori dei crimini, mentre le conseguenze che derivano dalla responsabilità dello Stato sono la cessazione²⁸ dell'atto illecito e la riparazione²⁹ dello Stato leso o dei diretti beneficiari. Ciò nonostante, nei casi di crimini internazionali, entrambi i regimi di responsabilità trovano il fondamento giuridico nella violazione della medesima norma primaria, che nel caso di specie è il divieto di genocidio. La condotta materiale che costituisce un crimine internazionale è pertanto la stessa nei due regimi di responsabilità internazionale³⁰.

Rispetto all'elemento soggettivo del crimine di genocidio, deve tuttavia sottolinearsi che negli ultimi anni un numero crescente di studiosi

²⁶ Si veda ad es., F. JESSBERGER, *The Definition and the Elements of the Crime of Genocide*, in P. GAETA (a cura di), *The UN Genocide Convention: A Commentary*, Oxford, 2009, pp. 105-106.

²⁷ Corte internazionale di giustizia (CIG), *Applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio (Bosnia-Erzegovina c. Serbia e Montenegro)*, sentenza del 26 febbraio 2007, I.C.J. Reports 2007, p. 43, par. 188, che cita a sua volta il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (TPIJ), *Prosecutor v. Zoran Kupreskić et al.*, Trial Chamber, IT-95-16-T, sent. 14 gennaio 2000, par. 636.

²⁸ Nazioni Unite, Commissione di diritto internazionale, *Progetto di Articoli sulla responsabilità degli Stati per atti illeciti internazionali*, contenuto nel rapporto della Commissione di diritto internazionale sui lavori della sua 53esima sessione (23 aprile-1° giugno e 2 luglio-10 agosto 2001), UN Doc. A/56/10, art. 30, lett. a.

²⁹ *Ibid.*, art. 31.

³⁰ Per un'analisi più approfondita in merito al duplice regime di responsabilità per i crimini internazionali si veda: B.I. BONAFÈ, *The Relationship Between State and Individual Responsibility for International Crimes*, Leiden e Boston, 2009.

ha iniziato a sostenere un approccio diverso, il cosiddetto *knowledge-based approach*, in base al quale il requisito dell'intento genocidario sarebbe soddisfatto qualora l'autore del reato avesse agito a sostegno di una campagna rivolta contro i membri di un gruppo protetto e fosse consapevole del fatto che l'obiettivo o l'effetto manifesto della campagna fosse la distruzione del gruppo in tutto o in parte³¹.

Secondo quest'ultimo approccio³², nel momento in cui gli alti ufficiali superiori pianificano una campagna genocidaria con l'intento specifico di distruggere un gruppo protetto, gli esecutori materiali degli ordini o i comandanti di grado inferiore, che si limitano a trasmettere le istruzioni, potrebbero essere ritenuti responsabili di genocidio, purché sappiano di far parte di una campagna il cui obiettivo finale è la distruzione del gruppo.

I fautori di questa posizione sosterebbero la necessità di un ulteriore elemento accanto a quello soggettivo e oggettivo, ossia il cosiddetto elemento contestuale, che richiederebbe, per poter parlare di genocidio, l'esistenza di una politica genocidaria o di un piano genocidario o, quantomeno, di un modello di condotta volto ad esercitare una violenza collettiva contro un gruppo protetto. Sebbene tale opinione sembri aver trovato un certo sostegno negli "Elementi dei crimini" della CPI, secondo cui ogni atto di genocidio deve aver avuto luogo nel contesto di un modello manifesto di condotta diretta contro quel gruppo o deve essere stato in grado, di per sé, di provocare la distruzione del gruppo³³, occorre notare che è ancora dibattuto se gli atti di genocidio debbano effettivamente rientrare in un più ampio piano genocidario o politica genocidaria dello Stato. A tal proposito, la giurisprudenza dei Tribunali *ad hoc* per l'ex Jugoslavia³⁴ e per il

³¹ A.K.A. GREENAWALT, *Rethinking Genocidal Intent: The Case for a Knowledge-Based Interpretation*, in *Columbia Law Review*, vol. 99, 1999, pp. 2259-2294, p. 2288.

³² Si veda ad es., W. SCHABAS, *Genocide in International Law: The crime of crimes*, 2nd ed., Cambridge, 2009, pp. 243-256; C. KRESS, *The Darfur Report and Genocidal Intent*, in *Journal of International Criminal Justice*, vol. 3, 2005, pp. 562-578. In generale, per una analisi più approfondita delle posizioni a favore del *knowledge-based approach* tra gli studiosi si veda K. AMBOS, *What Does "Intent to Destroy" in Genocide Mean?*, in *International Review of the Red Cross*, vol. 91, 2009, pp. 1-26, pp. 7-10.

³³ CPI, *Elementi dei crimini*, 2011, art. 6, lett. a,b,c,d,e, par. 4.

³⁴ TPIJ, *Prosecutor v. Goran Jelisić*, Appeals Chamber, IT-95-10-A, sent. 5 luglio 2001, par. 48.

Ruanda³⁵ ha affermato che l'esistenza di un piano genocidario o di una politica genocidaria non è un elemento necessario del crimine di genocidio ma che, se tale piano o politica dovessero esistere, questo potrebbe aiutare a dimostrare l'esistenza dell'intento genocidario. Infatti, come si vedrà meglio nel prossimo paragrafo, nel caso in cui il singolo atto genocidario faccia parte di uno schema di condotta che si verifica nel medesimo Stato o regione geografica, o rientri in una politica generale pianificata e perseguita dalle autorità governative, potrebbe essere sicuramente più facile dedurre l'intento dalle circostanze del caso³⁶.

Nella vicenda in esame, pertanto, l'emanazione dell'ordine esecutivo del Comandante Supremo Bradley, che imponeva il completo annientamento di tutti gli ishvaliani, sembra facilitare la prova del crimine di genocidio.

Del resto, che l'obiettivo fosse il completo sterminio degli ishvaliani si desume anche da una specifica scena dell'episodio 30, in cui Bradley rifiuta lo scambio proposto dal leader religioso di Ishval. Quest'ultimo, infatti, aveva offerto la sua vita in cambio della fine delle ostilità ma, dal momento che per il Comandante Supremo una singola vita non sarebbe valsa quella di decine di migliaia di persone (la cui morte era strumentale al piano malvagio ordito dagli Homunculus), Bradley conferma espressamente la sua volontà di proseguire con lo sterminio.

3. Il rapporto tra genocidio e guerra nel diritto internazionale

La linea di demarcazione tra genocidio e altri crimini internazionali è spesso molto difficile da tracciare in contesti di guerra, dal momento che la medesima condotta, a seconda dell'elemento soggettivo, potrebbe costituire allo stesso tempo un genocidio, un crimine contro l'umanità³⁷ o un crimine di guerra³⁸.

D'altro canto, lo stretto legame tra genocidio e guerra si evince chiaramente anche dalla circostanza che, nonostante il genocidio sia un crimine che può essere commesso sia in tempo di pace che di guer-

³⁵ TPIR, *The Prosecutor v. Clément Kayishema and Obed Ruzindana*, Trial Chamber II, ICTR-95-1-T, sent. 21 maggio 1999, par. 94.

³⁶ A. CASSESE *et al.*, *International Criminal Law*, cit., pp. 126-127.

³⁷ *Statuto di Roma*, art. 7.

³⁸ *Ibid.*, art. 8.

ra³⁹, i tre genocidi del XXI secolo riconosciuti come tali (la *Shoah*, il genocidio dei tutsi in Ruanda e il massacro di Srebrenica in Bosnia) sono avvenuti tutti nel contesto di un conflitto armato.

Come evidenziato in dottrina, ci sono, infatti, diversi punti di contatto tra genocidio e guerra, poiché la guerra abitua una società alla disumanizzazione e alla violenza, facendo crescere il livello di paura e odio all'interno della società⁴⁰. Inoltre, la guerra può favorire la realizzazione di un genocidio, in quanto, durante il conflitto, il controllo unificato da parte dello Stato di società ed economia rende più facile mobilitare le risorse statali e riconvertire le industrie a scopo bellico; infine, la guerra diventa la scusa perfetta per lo sterminio⁴¹. Come affermato dal giudice della CIG, Cançado Trindade, nella sua opinione dissenziente relativa al caso "Croazia c. Serbia"⁴², gli autori di un genocidio sostengono quasi sempre che le loro azioni sono state intraprese nell'ambito di un conflitto militare in corso; tuttavia, un genocidio «may be a means for achieving military objectives just as readily as military conflict may be a means for instigating a genocidal plan»⁴³. Lo stesso Tribunale penale internazionale per il Ruanda ha espressamente riconosciuto che l'esecuzione del genocidio in Ruanda è stata facilitata dal conflitto in corso tra gli estremisti hutu e il Fronte patriottico ruandese (FPR), dal momento che i combattimenti contro le forze dell'FPR sono stati usati come pretesto per la propaganda di incitamento al genocidio contro i tutsi che etichettava assieme combattenti dell'FPR e civili⁴⁴.

In genere, un conflitto armato può offrire l'opportunità per commettere crimini su vasta scala⁴⁵, la cui qualificazione giuridica dipende

³⁹ *Convenzione sul genocidio*, art. I.

⁴⁰ A. JONES, *Genocide: A Comprehensive Introduction*, 3^a ed., Londra e New York, 2017, p. 179.

⁴¹ *Ibid.*, pp. 179-180.

⁴² CIG, *Applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio (Croazia c. Serbia)*, sentenza del 3 febbraio 2015, I.C.J. Reports 2015, p. 3.

⁴³ *Ibid.*, *Opinione dissenziente del giudice Cançado Trindade*, I.C.J. Reports 2015, p. 202, par. 144, che cita a sua volta: R. PARK, *Proving Genocidal Intent: International Precedent and the ECCC Case 002*, in *Rutgers Law Review*, vol. 63, 2010, pp. 129-191, p. 170.

⁴⁴ TPIR, *Prosecutor v. Akayesu*, Trial Judgement, cit., par. 127.

⁴⁵ G. METTRAUX, *International Crimes and the Ad Hoc Tribunals*, Oxford, 2006, p. 326.

dalla presenza degli specifici requisiti richiesti. Mentre il crimine di genocidio può essere commesso soltanto nei confronti di un gruppo protetto, i crimini di guerra possono essere commessi contro chiunque, a prescindere dall'appartenenza a un determinato gruppo⁴⁶. Ciò è dovuto al fatto che le regole che disciplinano la guerra nascono innanzitutto come codice di condotta militare tra le parti in causa di un conflitto (le cosiddette “regole dell’Aja”⁴⁷), per poi evolversi nel corso del tempo fino a diventare, grazie alle quattro Convenzioni di Ginevra⁴⁸ e ai due Protocolli Addizionali⁴⁹, un insieme di norme orientate prevalentemente al trattamento umanitario delle vittime dei conflitti armati, ossia alla protezione dei soggetti che non prendono parte alle ostilità, come i civili, o di coloro che cessano di prendervi parte (i cosiddetti *hors de combat*), come i soldati feriti o prigionieri di guerra.

Secondo la prima regola del diritto internazionale umanitario, infatti, le forze armate delle parti in conflitto devono sempre distinguere tra la popolazione civile e i combattenti; inoltre, gli attacchi possono essere diretti solo contro i combattenti e non contro i civili⁵⁰.

Il diretto corollario del principio di distinzione è il divieto di attacchi indiscriminati⁵¹, ossia attacchi che non siano diretti contro un obiettivo militare determinato, o che impieghino metodi o mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato o che hanno effetti che non possono essere limitati come richiesto dal diritto internazionale umanitario⁵²; alla luce di ciò, si definiscono indiscriminati gli attacchi che colpiscono indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile⁵³.

Per obiettivi militari si intendono quei beni che per loro natura,

⁴⁶ *Ibid.*, p. 327.

⁴⁷ *II e IV Convenzione dell’Aja concernenti le leggi e gli usi della guerra terrestre*, rispettivamente del 29 luglio 1899 e del 18 ottobre 1907.

⁴⁸ Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), *I, II, III e IV Convenzione di Ginevra*, 12 agosto 1949, entrate in vigore il 21 ottobre 1950.

⁴⁹ CICR, *Protocolli addizionali I e II alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949*, 8 giugno 1977, entrati in vigore il 7 dicembre 1978.

⁵⁰ CICR, *Regole consuetudinarie del Diritto internazionale umanitario (DIU)*, regola 1; *Protocollo addizionale I*, art. 48 e art. 51, par. 2.

⁵¹ CICR, *Regole consuetudinarie DIU*, regola 11; *Protocollo addizionale I*, art. 51, par. 4.

⁵² CICR, *Regole consuetudinarie DIU*, regola 12; *Protocollo addizionale I*, art. 51, par. 4, lett. a-c.

⁵³ *Ibid.*

ubicazione, destinazione o impiego, contribuiscono effettivamente all'azione militare, e la cui distruzione, totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre un vantaggio militare preciso⁵⁴. Tuttavia, il concetto di vantaggio militare non deve essere interpretato in maniera così estesa da rendere la norma inefficace⁵⁵, distorcendo a piacimento i principi del diritto internazionale umanitario fino al punto di sovvertirli⁵⁶.

Secondo il diritto internazionale umanitario, infatti, il vantaggio militare concreto e diretto che ci si aspetta da un singolo attacco deve essere valutato in relazione al prevedibile danno collaterale causato ai civili e ai beni di carattere civile⁵⁷, in quanto, sulla base del principio di proporzionalità, è assolutamente vietato lanciare un attacco che possa causare perdite accidentali di vite civili, lesioni a civili, o danni a beni di carattere civile, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare previsto⁵⁸. Tali attacchi sono sempre da considerare indiscriminati⁵⁹ e, in quanto tali, costituiscono sia un illecito internazionale ai sensi della responsabilità degli Stati, sia crimini di guerra ai sensi della responsabilità penale individuale.

Quando nel corso di un conflitto armato tali condotte criminose vengono poste in essere nei confronti di una parte della popolazione civile che, per le sue caratteristiche, potrebbe rientrare in una delle quattro categorie di gruppi protetti indicati dall'articolo II della Convenzione sul genocidio, allora oltre che di crimini di guerra si potrebbe parlare anche di genocidio; affinché questo sia possibile occorre, tuttavia, che sia provato l'intento specifico di distruggere quel gruppo in

⁵⁴ CICR, *Regole consuetudinarie DIU*, regola 8; *Protocollo addizionale I*, art. 52, par. 2.

⁵⁵ Amnesty International, *'You Feel Like You Are Subhuman': Israel's Genocide Against Palestinians in Gaza*, Report, 2024, p. 76.

⁵⁶ Si veda a tal proposito il report della *Special Rapporteur* delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, Francesca Albanese, dal titolo *Anatomy of a genocide*, UN Doc. A/HRC/55/73, del 25 marzo 2024, parr. 55-75, sull'uso distorto da parte di Israele dei principi di diritto internazionale umanitario nell'ambito del conflitto a Gaza, in base ai quali l'intera Gaza è stata considerata come un obiettivo militare o la nozione di danni collaterali è stata estesa a tal punto da ricomprendere anche gli attacchi indiscriminati.

⁵⁷ *Ibid.*, par. 73.

⁵⁸ CICR, *Regole consuetudinarie DIU*, regola 14; *Protocollo addizionale I*, art. 51, par. 5, lett. b.

⁵⁹ Si veda a tal proposito L. DANIELE, *A lethal misconception, in Gaza and beyond: disguising indiscriminate attacks as potentially proportionate in discourses on the laws of war*, *EJIL: Talk!*, 7 novembre 2023.

quanto tale. Ciò implica che le vittime di un genocidio devono essere scelte non per la propria identità individuale, quanto piuttosto per la loro appartenenza a un gruppo protetto⁶⁰. Ne consegue che una campagna di uccisioni, per quanto l'omicidio volontario rientri a pieno titolo tra i crimini di guerra⁶¹, non sarà di natura genocidaria, e quindi i partecipanti non saranno ritenuti responsabili di genocidio, qualora le vittime non siano state scelte per la loro appartenenza a un gruppo protetto, ma, ad esempio, per le loro opinioni politiche⁶².

Tuttavia, sulla base dell'attuale giurisprudenza internazionale in materia di genocidio, il *dolus specialis* risulta molto difficile da dimostrare⁶³, soprattutto quando si tratta di responsabilità dello Stato⁶⁴.

La CIG, ad esempio, nel caso del "Genocidio in Bosnia" ha interpretato l'intento genocidario in termini molto restrittivi, stabilendo che, in assenza di uno specifico piano genocidario o politica genocidaria, l'intento deve essere provato sulla base di un modello di condotta tale che «it could only point to the existence of such intent»⁶⁵. Questo approccio è stato leggermente temperato nella successiva sentenza "Croazia c. Serbia", in cui la Corte ha stabilito che, per ricavare l'esistenza di un *dolus specialis* da un modello di comportamento, è necessario e sufficiente che tale intento sia «the only inference that could reasonably be drawn»⁶⁶ dalle condotte in questione⁶⁷.

⁶⁰ F. JESSBERGER, *The Definition and the Elements of the Crime of Genocide*, cit., p. 109.

⁶¹ *Statuto di Roma*, art. 8, par. 2, lett. a(i).

⁶² C. KRESS, *The Crime of Genocide under International Law*, in *International Criminal Law Review*, vol. 6, 2006, pp. 461-502, p. 499.

⁶³ Per un'analisi più approfondita sulla dimostrazione dell'intento specifico del genocidio si veda, ad es.: R. PISILLO MAZZESCHI, E. CARLI, *Proving Specific Intent in Genocide: The Plan and the Pattern of Conduct*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, vol. 18, 2024, pp. 219-242.

⁶⁴ La CIG ha affermato infatti che l'obbligo imposto agli Stati dall'art. I della Convenzione sul genocidio di prevenire il crimine di genocidio implica necessariamente anche il divieto di commetterlo attraverso i propri organi o attraverso soggetti privati la cui condotta sia attribuibile allo Stato ai sensi del diritto internazionale in *Bosnia c. Serbia*, cit., par. 166. Di opinione contraria e fortemente critica della posizione della Corte, si veda invece, ad es., P. GAETA, *On What Conditions Can a State Be Held Responsible for Genocide?*, in *European Journal of International Law*, vol. 18, 2007, pp. 631-648.

⁶⁵ CIG, *Bosnia c. Serbia*, cit., par. 373.

⁶⁶ CIG, *Croazia c. Serbia*, cit., par. 148.

⁶⁷ Nel caso in questione (applicabile per analogia anche a livello generale), tra i

Questo criterio così stringente è stato oggetto di critiche da parte di un numero sempre maggiore di commentatori, che hanno evidenziato come l'intento genocidario possa, viceversa, coesistere con fini ulteriori⁶⁸. Secondo tale prospettiva, nel contesto di un conflitto armato, la distruzione di un gruppo protetto in quanto tale, accompagnata dall'intento specifico di commettere un genocidio, può essere allo stesso tempo strumentale al raggiungimento di un determinato risultato militare, o, in ogni caso, può essere perseguita parallelamente a obiettivi militari determinati, come la sconfitta delle forze nemiche⁶⁹.

È importante, inoltre, sottolineare che la stessa giurisprudenza della CIG potrebbe presto cambiare, dal momento che, nell'ambito del procedimento attualmente in corso relativo al presunto genocidio perpetrato in Myanmar dall'esercito burmese ai danni della popolazione rohingya, vi è stata di recente una dichiarazione congiunta di intervento⁷⁰ da parte di sei Stati occidentali (Canada, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito), volta ad evidenziare, *inter alia*, le problematiche relative alla dimostrazione dell'intento genocidario. Nella dichiarazione, infatti, si rileva che lo standard di prova utilizzato dalla Corte è eccessivamente elevato, al punto da rendere quasi impossibile l'accertamento di un genocidio, e si suggerisce alla stessa di adottare un *balanced approach* che tenga conto della particolare gravità del crimine in questione⁷¹. Secondo i predetti Stati, pertanto, per deter-

fattori necessari per stabilire l'esistenza di un modello di condotta che rivelasse un intento genocidario, la Corte ha ritenuto di fondamentale importanza la portata e la presunta sistematicità degli attacchi, il fatto che tali attacchi avrebbero causato perdite e danni ben superiori a quelli giustificati dalla necessità militare, l'aver preso di mira specificamente i croati e la natura e l'entità delle lesioni causate alla popolazione croata: *Croazia c. Serbia*, cit., par. 413. Ma è opportuno specificare che, nello specifico, la Corte ha poi ritenuto che la Croazia non avesse adeguatamente dimostrato che l'*only reasonable inference* ricavabile da tali fattori fosse l'intento di distruggere, in tutto o in parte, il gruppo nazionale croato: *Croazia c. Serbia*, cit., par. 440.

⁶⁸ Si veda ad esempio: CIG, *Croazia c. Serbia, Opinione separata del giudice Bhandari*, I.C.J. Reports 2015, p. 409, par. 50; J. QUIGLEY, *The Genocide Convention: An International Law Analysis*, Abingdon e New York, 2006, pp. 120-125; P. BEHRENS, *Genocide and the Question of Motives*, in *Journal of International Criminal Justice*, vol. 10, 2012, pp. 501-523.

⁶⁹ Amnesty International, *Israel's Genocide Against Palestinians in Gaza*, cit., p. 104.

⁷⁰ Ai sensi dell'art. 63 dello Statuto della CIG.

⁷¹ CIG, *Dichiarazione congiunta di intervento di Canada, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito nel caso Applicazione della Convenzione sulla*

minare se il *dolus specialis* possa essere dedotto o meno da una serie di condotte, la Corte dovrebbe applicare il test dell'*only reasonable inference* per rimuovere non tutti i possibili altri intenti, ma soltanto quelli che non siano ragionevolmente supportati dalle prove a disposizione⁷².

Seguendo questo orientamento sarebbe più facile provare l'intento genocidario anche nell'altro caso riguardante la violazione della Convenzione sul genocidio attualmente pendente dinnanzi alla Corte, ossia "Sud Africa c. Israele", relativo allo sterminio della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza da parte di Israele, in risposta al terribile attentato del 7 ottobre 2023 sferrato da Hamas. Come evidenziato dal Sud Africa, infatti, l'intento genocidario sarebbe ricavabile non soltanto dalle dichiarazioni dei leader politici e militari di Israele, ma anche dalla natura, dalla portata e dall'estensione dell'operazione militare a Gaza. Basti pensare agli attacchi mirati contro le abitazioni private e le infrastrutture civili, all'utilizzo di armamenti che causano uccisioni di civili su larga scala, alla distruzione delle infrastrutture sanitarie e alla mancanza di accesso all'assistenza umanitaria con la conseguente privazione di beni essenziali come cibo, acqua e medicinali⁷³.

È necessario sottolineare, infatti, che ai sensi della lettera c) dell'articolo II della Convenzione sul genocidio, tra gli atti proibiti rientra anche il sottoporre deliberatamente il gruppo protetto a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale⁷⁴. Secondo la giurisprudenza, questa categoria di atti ricomprende quei metodi che, in ultima istanza, mirano comunque alla distruzione fisica del gruppo, anche se l'autore del crimine non ne uccide immediatamente e direttamente i membri⁷⁵. Come suggerito dagli Elementi dei crimini della CPI, inoltre, il termine "condizioni di vita" può includere la privazione deliberata di risorse indispensabili per la sopravvivenza, come

prevenzione e la punizione del crimine di genocidio (Gambia c. Myanmar), 15 novembre 2023, par. 51.

⁷² *Ibid.*, par. 52.

⁷³ Si veda a tal proposito: CIG, *Applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio (Sud Africa c. Israele), Domanda di avvio del procedimento e richiesta di indicazione di misure cautelari*, 29 dicembre 2023, nonché *Verbatim record*, CR 2024/1, contenente le dichiarazioni dei rappresentanti del Sud Africa nel corso dell'udienza pubblica dell'11 gennaio 2024 relativa alla richiesta di misure cautelari.

⁷⁴ *Convenzione sul genocidio*, art. II, lett. c.

⁷⁵ TPIR, *Prosecutor v. Akayesu*, Trial Judgement, cit., para. 503.

cibo o servizi medici, o l'espulsione sistematica dalle abitazioni⁷⁶. In questa ottica, le condizioni di vita imposte ai palestinesi nella Striscia di Gaza attraverso le restrizioni degli aiuti umanitari, come la *deliberate starvation*, ossia l'affamare intenzionalmente i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, oltre a costituire un crimine di guerra, «are consistent with the characteristics of genocide»⁷⁷.

4. Considerazioni conclusive con uno spunto sul post-conflitto

Da quanto affermato finora emerge quindi chiaramente come nel diritto internazionale il confine tra genocidio e guerra possa essere molto labile, ben potendo il primo trovare terreno fertile nella seconda.

Inoltre, molto spesso in situazioni di conflitto le medesime condotte possono dare luogo, almeno astrattamente, a più crimini internazionali contemporaneamente. Ciò che rileva, ai fini della esatta qualificazione giuridica di tali condotte, è la determinazione dell'elemento soggettivo. In particolare, per quanto riguarda il genocidio, l'elemento soggettivo deve essere caratterizzato dalla presenza del *dolus specialis*, ossia l'intento specifico di distruggere in tutto o in parte un gruppo protetto, in quanto tale. Qualora tale intento sia desumibile, pertanto, anche azioni che sulla carta sembrerebbero "solo" crimini di guerra, potrebbero dare luogo ad un genocidio.

La difficoltà risiede proprio nella prova dell'intento specifico, che è attualmente molto difficile da dimostrare secondo la giurisprudenza internazionale, soprattutto quando si tratta di responsabilità dello Stato. Tuttavia ci sono alcuni elementi dai quali è possibile dedurre l'intento, come l'esistenza di uno specifico piano genocidario o politica genocidaria o di un modello di condotta tale da esercitare una violenza collettiva volta alla distruzione di un gruppo protetto.

Per questo motivo si è scelto di fare riferimento alla trama di *Full-metal Alchemist: Brotherhood*, relativa alla guerra di Ishval, per esemplificare come una guerra possa nascondere un intento ulteriore e come tale intento possa essere dimostrato (nel caso di specie attraverso

⁷⁶ CPI, *Elementi dei crimini*, cit., art. 6, lett. c, nota 4.

⁷⁷ Nazioni Unite, Assemblea generale, *Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories*, UN Doc. A/79/363, 20 settembre 2024, par. 69.

le dichiarazioni del Capo dello Stato e, soprattutto, attraverso il suo diretto ordine esecutivo, che decretava il totale annientamento della popolazione ishvaliana).

Prima di concludere, tuttavia, non si può non menzionare il finale⁷⁸ della serie, in cui, a seguito della sconfitta degli Homunculus, Mustang può finalmente dare avvio al suo piano per la ricostruzione di Ishval.

In effetti, quando Mustang si scontra con la dura realtà della guerra ed è costretto a fare i conti con gli orrori e le atrocità che gli era stato ordinato di commettere, giura a se stesso di fare tutto il possibile per scalare i ranghi e diventare Comandante Supremo, così da ridurre i poteri dell'esercito e trasformare Amestris in una democrazia, pur essendo perfettamente consapevole del fatto che, quando ciò avverrà, egli stesso sarà probabilmente processato per i crimini commessi a Ishval. Come ribadito, infatti, dalla tenente Hawkeye ad Edward alla fine del suo racconto, «in tempo di pace, quelli che ora vengono acclamati come eroi di guerra, non sarebbero altro che spregevoli assassini di massa»⁷⁹.

Sebbene alla fine della serie il processo di democratizzazione di Amestris sia tutt'altro che concluso e non ci siano processi giudiziari all'orizzonte, Mustang si occupa ugualmente di supervisionare personalmente la riparazione e la ricostruzione di Ishval, nell'ambito del processo di riconciliazione avviato dal nuovo governo. In particolare, la nuova politica prevede il ritorno ad Ishval di tutti i suoi abitanti originariamente dispersi nei ghetti e il ripristino del loro culto. Il progetto include, inoltre, anche la semina e il raccolto di varie colture, per aiutare a ricostruire e rivitalizzare l'economia ishvaliana, nonché la costruzione di un nuovo sistema ferroviario attraverso il deserto che collega Amestris e Xing, al fine di rendere Ishval un importante centro di commercio lungo la tratta.

Tale politica di restaurazione potrebbe essere considerata, dal punto di vista del diritto internazionale, un esempio di buona prassi di riparazione per le vittime di gravi violazioni dei diritti umani e serie violazioni del diritto internazionale umanitario⁸⁰ come il genocidio e i

⁷⁸ *Fullmetal Alchemist: Brotherhood*, ep. 64, *La fine del viaggio*.

⁷⁹ *Ibid.*, ep. 30, *La guerra di sterminio ad Ishval*.

⁸⁰ Nazioni Unite, Assemblea generale, *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, UN Doc. A/RES/60/147, 16 dicembre 2005.

crimini di guerra, in quanto prende in considerazione le reali esigenze delle vittime⁸¹ di tornare alla propria terra d'origine e la possibilità di contribuire alla ricostruzione della propria società, per vivere nuovamente in pace e prosperità. Per ricollegarci quindi alla metafora alchemica dello "scambio equivalente", si può affermare che una società in cui si sono verificati abusi su larga scala può sperare di ottenere giustizia e riconciliazione soltanto dando in cambio alle vittime ciò di cui hanno realmente bisogno.

* * *

ABSTRACT

ITA

La vicenda della guerra di sterminio di Ishval, descritta in un episodio della serie anime giapponese *Fullmetal Alchemist: Brotherhood*, presenta caratteri che, dal punto di vista del diritto internazionale, permettono di parlare di genocidio. Essa diventa così lo spunto per affrontare il tema del difficile confine tra genocidio e guerra. Molto spesso, infatti, in situazioni di conflitto le medesime condotte possono dare luogo, almeno astrattamente, a più crimini internazionali contemporaneamente. Ciò che rileva, ai fini della esatta qualificazione giuridica di tali condotte, è la determinazione dell'elemento soggettivo che, per quanto riguarda il genocidio, deve essere caratterizzato dalla presenza del cosiddetto *dolus specialis*, ossia l'intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale. Pertanto, attraverso il riferimento alla trama di *Fullmetal Alchemist: Brotherhood*, il presente lavoro si prefigura di tracciare una linea di demarcazione tra genocidio e guerra, illustrando come, a volte, una guerra possa nascondere un intento ulteriore e, soprattutto, come tale intento possa essere dimostrato.

⁸¹ Si veda ad es., N. ROHT-ARRIAZA, *Reparations Decisions and Dilemmas*, in *Hastings International and Comparative Law Review*, vol. 27, 2004, pp. 157-220.

EN

From an international law point of view, there could be grounds to maintain that the story of the *Ishvalan War of Extermination* in the Japanese anime series *Fullmetal Alchemist: Brotherhood* amounts to a genocide. This story, thus, becomes the prompt to address the fine line between genocide and war. In conflict situations, in fact, the same conduct may often constitute, at least abstractly, multiple international crimes at the same time. What matters, for the purposes of the exact legal qualification of such conduct, is the determination of the mental element which, as far as genocide is concerned, must be characterised by the presence of the so-called *dolus specialis*, i.e. the specific intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group, as such. Therefore, by making reference to the plot of *Fullmetal Alchemist: Brotherhood*, this paper aims to draw a line between genocide and war, illustrating how a war can sometimes conceal an ulterior motive and, more importantly, how intent can be demonstrated.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)